

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER PERSONALE CON QUALIFICA DI
DIRIGENTE DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO CORECOM**

Art. 1

(Posti messi a concorso)

1. E' indetto, ai sensi dell'art. 29, comma 5, e 28, comma 4, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, un concorso pubblico per una posizione di dirigente di livello 18 da assegnare all'Ufficio Corecom istituito presso il Gabinetto .
2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre disposizioni di legge in materia di pianta organica e assunzione nei ruoli dell'Autorità.

Art. 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) idoneità fisica all'impiego da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche;

c) diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche, conseguita da almeno quindici anni e con votazione non inferiore a 105/110 ovvero di titolo di studio conseguito all'estero con votazione corrispondente e riconosciuto equipollente alla predetta laurea in base alla legislazione vigente in Italia;

d) aver maturato complessivamente almeno otto anni di esperienza nelle materie di interesse dell'Autorità (con particolare riguardo a quelle delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni) e in quelle relative alla cura, sotto il profilo giuridico ed amministrativo, dei rapporti istituzionali con le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali;

- come dirigenti, in enti ovvero istituzioni o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o enti pubblici con competenza nei settori e materie sopra elencate;

- come docenti di ruolo in istituti di istruzione universitaria, o funzione analoga in enti o istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale;

- come magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato ordinario di tribunale, od equiparato;

e) in alternativa al requisito sub d) aver prestato servizio presso l'Autorità per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di dirigente di ruolo.

2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l'impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità o, comunque, con mezzi fraudolenti;

c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

3. Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I requisiti per l'ammissione di cui al comma 1, lett. a) e b) devono essere posseduti all'atto della nomina in ruolo.

4. Il Direttore del Servizio Risorse Umane e Formazione con provvedimento motivato, dispone in ogni momento l'esclusione dal concorso dei candidati privi dei requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.

Art. 3

(Domande di ammissione)

1. La domanda di ammissione deve essere redatta in conformità al presente bando allegando alla stessa titoli e curriculum professionale, e trasmessa a mano o a mezzo raccomandata a.r. all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni –Servizio risorse umane e formazione - Centro Direzionale, isola B5, 80143 in Napoli entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine fa fede la data del timbro postale dell'ufficio postale accettante ovvero il timbro di accettazione apposto dall'Autorità se la domanda viene trasmessa a mano.

2. Nella domanda, che deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità, gli aspiranti dovranno specificamente dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il recapito al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso;

b) il possesso della cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a);

c) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se negativa) con l'indicazione degli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato;

e) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, del voto riportato e dell'Università che lo ha rilasciato corredato da una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità in caso di conseguimento all'estero;

f) la durata complessiva con l'indicazione della data di inizio ed eventuale termine, delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e e);

g) l'elenco dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 5 con la data di conseguimento dei titoli e dell'istituto che li ha rilasciati e la durata degli eventuali corsi di specializzazione;

h) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza;

i) a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di cui ai dell'articolo 2, comma 1, lett. a) e b).

3. L'Autorità non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, e per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice è nominata dall'Autorità successivamente alla scadenza stabilita per la presentazione delle domande ed è composta da tre membri di cui uno con funzioni di presidente.

2. Il presidente è scelto fra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti o avvocati dello Stato, nonché tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, anche collocati a riposo di provata competenza nelle materie giuridiche, tecniche ed economiche nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). Gli altri due componenti sono scelti fra dirigenti di prima fascia o equivalenti dello Stato o di enti pubblici non economici, professori di ruolo di università statali o equiparate, anche straniere, nonché esperti nelle materie oggetto del concorso.

3. La commissione si avvale di un Segretario, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Autorità, nominato contestualmente alla nomina della commissione.

Art. 5

(Prove di esame, criteri di attribuzione dei punteggi e valutazione dei titoli)

1. Il concorso si svolge per titoli e colloquio per valutare le competenze, in termini di conoscenze, esperienza e capacità, in particolare, rispetto all'attività svolta. La valutazione dei titoli precede il colloquio.

2. Il punteggio massimo del concorso, pari a 100 punti, si ripartisce in 40 punti per i titoli e 60 punti per il colloquio, mentre il punteggio minimo di idoneità è pari a 70.

3. I titoli valutati sono i seguenti:

a) valutazione dell'attività ed esperienze eccedenti il periodo minimo di esperienza dirigenziale utile ai fini dell'ammissione al concorso fino ad un massimo di 22 punti attribuiti in base alla rilevanza professionale ed alla durata delle esperienze maturate nelle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d);

b) laurea conseguita con lode, ogni altro titolo accademico, o di studio attinente le materie indicate all'art. 2, comma 1, lettera d), fino ad un massimo di 8 punti così ripartiti:

1) votazione di laurea: 0,5 punti per ciascun voto superiore a 105/110, 1,5 punti aggiuntivi per diploma di laurea conseguito con lode;

2) dottorato di ricerca, ovvero scuole o corsi di specializzazione o Master e conseguimento del titolo, incarichi di insegnamento, incarichi speciali in ambito di commissioni e comitati nazionali e internazionali: fino a 4 punti;

c) abilitazioni professionali: fino a 5 punti;

d) pubblicazioni a stampa su argomenti relativi alle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) , fino ad un massimo di 5 punti;

4. Il colloquio è svolto ai fini di valutare:

a) la competenza e la capacità gestionale in relazione alla valutazione, sotto il profilo istituzionale e giuridico, di problematiche inerenti alle materie all'articolo 2, comma 1, lettera d), e lo sviluppo di specifici casi di studio fino ad un massimo di 30 punti;

b) conoscenza della legislazione in materia di rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome e della normativa relativa all'attività istituzionale dell'Autorità, dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e delle circolari e degli atti di indirizzo formulati dall'Autorità per orientare l'esercizio delle funzioni delegate ai CORECOM: fino ad un massimo di 30 punti;

5. Salve le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, gli attestati relativi alle diverse categorie di titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in un unico esemplare originale, ovvero in fotocopia purché accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che si tratta di copia conforme all'originale. Titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6

(Diario delle prove d'esame)

1. La data ed il luogo di svolgimento del colloquio sono comunicati ai candidati con un preavviso non inferiore a cinque giorni, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano con l'indicazione del punteggio riportato in sede di valutazione

dei titoli. Per essere ammesso a sostenere la prova il candidato dovrà presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7

(Titoli di preferenza)

1. I candidati che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza, dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso le relative attestazioni redatte nella prescritta forma.

Art. 8

(Graduatorie di merito)

1. La graduatoria finale del concorso, approvata dall'Autorità, con riserva di verifica dei requisiti per l'assunzione all'impiego, è formata sulla base dei punteggi conseguiti da ciascun candidato.

2. In caso di candidati "ex aequo" nella rispettiva graduatoria, risultano vincitori quelli con maggiore valutazione dei titoli, in caso di rinuncia da parte di vincitori del concorso, subentrano i successivi candidati risultati idonei.

Art. 9

(Documenti di rito)

1. Nella comunicazione dell'esito del concorso saranno comunicati al vincitore del concorso i documenti ovvero le dichiarazioni redatte ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che dovrà presentare entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazione stessa unitamente il certificato medico.

Art. 10

(Nomina del vincitore)

1. Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso dei requisiti prescritti, è assunto nella qualifica dirigenziale, al livello stipendiale 18.

2. L'assunzione in servizio del vincitore è condizionata alla risoluzione del contratto a tempo determinato del dirigente attualmente assegnato al Gabinetto dell'Autorità che dovrà, comunque, avvenire entro la data dell'11 agosto 2012.

3. Il periodo di prova si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico dell'Autorità.

Art 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal

fine dall'Autorità è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà presso gli uffici dell'Autorità con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 13 della citata legge n. 675/1996 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò